



Ordinanza n. 197 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon
decisione del 12 agosto 2020, deposito del 13 agosto 2020
comunicato stampa del 12 agosto 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 9 del 2020

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO
PARLAMENTARE – QUESTIONE DI FIDUCIA – DECRETAZIONE
D'URGENZA – INDIZIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE –
CONCENTRAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

oggetto del conflitto:

- *Iter* di approvazione al Senato della Repubblica, nei giorni 18 e 19 giugno 2020, mediante voto di fiducia *ex art.* 161, comma 3-*bis*, del regolamento del Senato, dell'articolo unico di conversione del [decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 19 giugno 2020, n. 59](#), nonché gli atti conseguenti, cioè l'indizione dei comizi referendari, mediante il [decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020](#), per i giorni 20 e 21 settembre 2020.

parametri del conflitto:

- violazione dell'art. 72, primo e quarto comma, della [Costituzione](#)
- violazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare

dispositivo:

inammissibilità

Con l'ordinanza n. 197 del 2020, **la Corte costituzionale ha dichiarato, già in sede di deliberazione preliminare** in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della [legge n. 87 del 1953](#), **l'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal senatore Gregorio De Falco**. Tale conflitto era stato avanzato nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri dell'Interno e della Giustizia, «in quanto responsabili, insieme con il Presidente del Consiglio» degli atti del Presidente della Repubblica, e/o del Presidente della Repubblica stesso, ed era rivolto a chiedere alla Corte costituzionale di **dichiarare che non spettava**

al Senato approvare con voto di fiducia la legge 19 giugno 2020, n. 59, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, poiché tale legge avrebbe introdotto previsioni in «materia referendaria» estranee al testo originario del citato decreto-legge, il quale – peraltro, in violazione della riserva di assemblea di cui all'art. 72 Cost. – avrebbe disciplinato soltanto la «materia elettorale». In particolare, le doglianze del ricorrente avevano ad oggetto l'art. 1-*bis* del d.l. n. 26 del 2020, con cui era stata disposta l'applicazione del **principio di concentrazione delle scadenze elettorali**, di cui all'art. 7 del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), anche al *referendum* sul testo di legge costituzionale recante «**Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**», e in ottemperanza al quale il successivo d.P.R. 17 luglio 2020 (anch'esso oggetto di impugnazione) aveva disposto, per le date del 20 e 21 settembre 2020, l'abbinamento della votazione sul *referendum* costituzionale con le elezioni suppletive, regionali e amministrative (**c.d. *election day***).

La Corte rileva, *prima facie*, «**la scarsa chiarezza e coerenza del percorso argomentativo seguito dal ricorso**, contraddistinto da salti logici e da passaggi privi di consequenzialità» e all'interno del quale sono esposte, in modo non ordinato, generiche «critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti-legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo non solo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti, ma altresì avanzando valutazioni politiche» non conferenti in sede di conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Oltre a non raggiungere i requisiti minimi di coerenza di contenuti e chiarezza di forma, peraltro, **il ricorso non individua in modo univoco né l'atto lesivo (o gli atti lesivi), né le specifiche attribuzioni del singolo parlamentare ricorrente che sarebbero state lese** durante l'*iter* di conversione in legge del d.l. n. 26 del 2020, omettendo qualsiasi riferimento ai lavori parlamentari svoltisi presso il Senato, dai quali possa risultare l'evidenza delle numerose violazioni genericamente lamentate.

Infine, anche con riferimento alla ritenuta disomogeneità dell'art. 1-*bis*, approvato nel corso dell'*iter* di conversione, rispetto al testo originario del d.l. n. 26 del 2020, il ricorso non contiene nessuna argomentazione che possa dimostrarne l'effettiva consistenza.

Dall'insieme dei gravi e numerosi vizi di forma e di contenuto che inficiano il ricorso, discende inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal senatore.

Lorenzo Madau